

**XVI LEGISLATURA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO**

ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

RISOLUZIONE N.

**“MISURE URGENTI CONTRO LE NOTE DI DIFFIDA A PROVVEDERE ALLA
CONSEGNA DELLE RETI AL GESTORE PRIVATO DEL SII IN PROVINCIA DI
AGRIGENTO”**

VISTE:

- le note di diffida dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità- Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti inviate a 17 Comuni della provincia di Agrigento e, per citarne una ad esempio, la prot. n. 4212 del 30/01/2015 acquisita al prot. n.1555 del 04/02/2015 al Comune di Santa Margherita Belice, a firma del Dirigente Generale Ing. Domenico Armenio, con la quale si diffida quel Comune a provvedere entro 30 gg. alla consegna delle reti e/o impianti afferenti il S.I.I., oggetto della convenzione di gestione dell'ambito di Agrigento, alla Società di gestione “Girgenti Acque s.p.a.”, pena l'attivazione del provvedimento sostitutivo;

PREMESSO CHE:

- in maniera illogica, un dirigente generale dell'Amministrazione regionale stabilisce che la normativa statale ha inevitabilmente vanificato l'efficacia della disposizione di natura transitoria e generale contenuta nella Legge Regionale n. 2/13, art.1, comma 6;
- il dirigente, addirittura, stabilisce che il predetto comma 6” (I Comuni che non hanno consegnato gli impianti continuano la gestione diretta sino all'applicazione della nuova legge)” poteva considerarsi applicabile fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali nella materia di competenza esclusiva...”
- il componente dell'apparato burocratico della Regione Siciliana stabilisce inoltre le gradazioni delle fonti e determina l'applicazione o meno di una norma dell'Assemblea legislativa della Regione a Statuto Speciale, la Sicilia. Norma, fra l'altro, che era stata sottoposta al vaglio del Commissario dello Stato, che nulla aveva rilevato, nonostante la sentenza n. 325 del 17/11/2010 della Corte Costituzionale;

RITENUTO CHE:

- si può affermare che oggi l'art. 14 dello Statuto Regionale, che ha il rango di norma costituzionale, per volontà del dirigente generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, non trova applicazione;
- nelle diffide pervenute ai Comuni, rientranti nella fattispecie del comma 6 citato, non viene

richiamato nessun atto di indirizzo dell'Assessore competente, né del Presidente della Regione, né dall'Ufficio legislativo della Regione, né da nessun altro organo consultivo e politico della Regione;

- il T.A.R. Sicilia emanando una sentenza a favore del Comune di Menfi contro l'A.T.O. di Agrigento faceva riferimento proprio al comma 6 della L.R. n. 2/2013;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 43 bis del D.L n. 133/14 convertito in legge n.164/2014, salvaguarda le prerogative delle Regioni a Statuto speciale;
- l'art. 1 comma 6 della L.R. 2/2013 avente ad oggetto." Norme transitorie per la regolazione del Servizio Idrico Integrato" dispone che: "nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta".
- l'azione avviata da codesto assessorato rappresenta dunque una grave violazione delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2013 e l'umiliazione di tutto il Parlamento siciliano,

LA COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO IMPEGNA IL GOVERNO REGIONALE E PER ESSO L'ASSESSORE ALL'ENERGIA

- a procedere alla revoca immediata delle note inviate a 17 Comuni della provincia di Agrigento, con le quali si diffidano i suddetti a provvedere, entro 30 gg. alla consegna delle reti e/o impianti afferenti il S.I.I., oggetto della convenzione di gestione dell'ambito di Agrigento, alla Società di gestione Girgenti Acque s.p.a. pena l'attivazione del provvedimento sostitutivo;
- a verificare se sussistano le condizioni per rimuovere dall'incarico il Dirigente Generale Ing. Domenico Armenio, firmatario dei presunti illegittimi provvedimenti in oggetto;

(17 febbraio 2015)

FIRMATARI